

**LA PACE FISCALE: PROFILI PROCEDIMENTALI E APPLICATIVI DELLA
DEFINIZIONE AGEVOLATA.**

*Dal D.L. 119/2018 (c.d. Decreto Fiscale) conv. in L. 136/2018 al D.L. 135/2018 (c.d. Decreto
Semplificazioni) conv. in L. n. 12/2019.*

INDICE GENERALE

1. Premessa.

2. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione.

2.1 Oggetto.

2.2. Limiti.

2.3. Agevolazioni.

2.4. Termini e perfezionamento della procedura.

2.5. Modalità di versamento.

2.6. Processo verbale consegnato a soggetti in regime di trasparenza.

2.7. Processi verbali aventi ad oggetto violazioni in materia di Iva all'importazione.

2.8. Effetti della definizione.

3. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

3.1. Atti oggetto di definizione agevolata.

3.2. Condizioni per l'accesso alla definizione.

3.3. Agevolazioni.

3.4. Termini e perfezionamento della procedura.

3.5. Modalità di versamento.

3.6. Definizione da parte del coobbligato.

3.7. Casi di esclusione.

4. Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.

4.1. Carichi oggetto di definizione agevolata.

4.2. Agevolazioni.

4.3. Modalità di versamento.

4.4. Termini e perfezionamento della definizione.

4.5. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione

agevolata.

4.6. Comunicazione delle somme dovute.

4.7. Carichi non definibili.

4.8. Rapporti con la prima rottamazione.

4.9. Rapporti con la rottamazione bis: dal D.l. 119/2018 al Decreto Semplificazioni.

5. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

6. Saldo e stralcio ex art. 1, commi da 184 a 198 L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019).

6.1. Premessa.

6.2. Soggetti beneficiari.

6.3. Oggetto.

6.4. Requisiti di accesso.

6.5. Importi dovuti.

6.6. Importi non dovuti.

6.7. Termini e perfezionamento della procedura.

6.8. Modalità di versamento.

6.9. Comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione.

6.10. Controllo delle dichiarazioni presentate.

6.11. Considerazioni e conclusioni.

7. Definizione agevolata delle controversie tributarie.

7.1. Controversie oggetto di definizione agevolata.

7.2. Condizioni per la definizione.

7.3. Soggetti legittimati e domanda di definizione agevolata.

7.4. Agevolazioni.

7.5. Termini e perfezionamento della procedura.

7.6. Modalità di versamento.

7.7. Effetti della definizione agevolata sulle sentenze.

7.8. Notifica del diniego.

7.9. Impugnazione del diniego.

7.10. Sospensione in caso di definizione.

7.11. Casi di esclusione.

8. Definizione agevolata delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

8.1. Ambito soggettivo.

8.2. Agevolazioni.

8.3. Casi di esclusione.

9. Irregolarità formali.

9.1. La regolarizzazione delle irregolarità formali. Ambito oggettivo.

9.2. Termini, modalità e perfezionamento della regolarizzazione.

9.3. Casi di esclusione.

10. **Tabelle sinottiche**

1. Premessa.

Il Parlamento italiano, con Legge n. 136 del 17 dicembre 2018, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", ha convertito in legge il D.L. 119/2018, già entrato in vigore lo scorso 24 ottobre, con alcune modificazioni.

Sono svariate le disposizioni contenute nel predetto decreto fiscale, così come modificato nel corso dell'*iter* di conversione. Si va dall'interpello sui nuovi investimenti alla **pace fiscale**, dalla **fatturazione elettronica** alla **dichiarazione precompilata**.

A tali disposizioni si aggiungono, inoltre, ulteriori novità legislative confluite nella Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30 dicembre 2018, commi da 184 a 198) nonché nel D.L. 135/2018 (c.d. Decreto semplificazioni) conv. In L. 12/2019.

Orbene, il presente approfondimento si pone lo scopo di analizzare, appunto, la disciplina relativa alla discussa pace fiscale, contenuta nel capo I titolo I della Legge in commento, rubricato "*Disposizioni in materia di pacificazione fiscale*" nonché nei suddetti interventi normativi.

Accanto alla definizione degli atti di accertamento, ivi si analizzeranno la definizione dei processi verbali di constatazione, la nuova **definizione agevolata delle liti fiscali pendenti**, la **c.d. rottamazione *ter*** nonché la disciplina del **saldo e stralcio delle cartelle** e la **sanatoria degli errori formali sulle dichiarazioni**. Novità, quest'ultima, che in sede di conversione ha sostituito la soppressa dichiarazione integrativa speciale, inizialmente prevista dall'art. 9 del decreto fiscale.

2. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PRECESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE.

2.1. Oggetto.

L'art. 1 D.L. 119/18 convertito in L. 136/2018, disciplina la definizione agevolata dei **processi verbali di constatazione**, ovvero degli atti compilati e redatti ai sensi dell'art. 24 della L. 4/1929, dai funzionari incaricati del controllo tributario a conclusione di verifiche, ispezioni e accessi effettuati presso il contribuente.

Tale disposizione ha trovato attuazione con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, con il quale sono stati chiariti alcuni aspetti ancora controversi della norma, specie per quanto concerne i motivi di preclusione della definizione.

Orbene, l'incipit del dettato normativo è il seguente: ***“Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione [..]”***.

In particolare, mediante tale strumento, al contribuente è data la possibilità di regolarizzare integralmente le violazioni constatate nel processo verbale in materia di:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- contributi previdenziali;
- ritenute;
- imposte sostitutive;
- Irap;
- Iva;
- imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE);
- imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (IVAFE).

Un primo aspetto di dubbia interpretazione riguardava l'inciso *“integrale”* riportato nel summenzionato articolo.

Invero, in un primo momento non era chiaro se fosse possibile, all'interno del medesimo processo verbale, regolarizzare solo alcune annualità oggetto di constatazione ovvero se fosse condizione necessaria la definizione totale delle contestazioni rilevate nel processo verbale.

In merito a tale quesito, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, al punto 1.1. ha chiarito che *“Qualora il processo verbale riguardi più periodi d'imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d'imposta”*.

Tale interpretazione è stata resa in conformità con il principio dell'autonomia dell'obbligazione tributaria relativa a ogni singolo periodo d'imposta, sulla base del quale il contribuente può scegliere il/ i periodi d'imposta che intende regolarizzare.

D'altro canto, tale orientamento si ritiene consonante al dettato normativo (art. 1 D.L. 119/18), il quale al comma 5 prevede che il contribuente debba versare *“le imposte autoliquidate nelle*

dichiarazioni presentate relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta".

2.2. Limiti.

Primo requisito oggettivo per l'accesso alla definizione *de qua* è il **limite temporale** entro cui deve essere stato **notificato il processo verbale, ovvero il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del D.L. 119/18).

Qualora il contribuente abbia ricevuto la consegna del verbale in data successiva a quella sopra indicata, non avrà alcuna possibilità di accedere alla definizione ivi analizzata.

Inoltre, sempre alla data del 24 ottobre 2018, **non deve essere stato notificato avviso di accertamento o invito al contraddittorio**¹ di cui all'art 5, comma 1, del D.Lgs. 218/1997, relativamente al processo verbale che si intende definire.

Su tale punto occorre fare una precisazione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019 ha chiarito espressamente che eventuali attività di controllo (quali avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio) notificati dopo il 24 ottobre 2018, anche se oggetto di adesione e impugnazione, non precludono la definizione agevolata del processo verbale purché tali procedimenti non si siano conclusi con altre forme di definizione agevolata o con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.

La norma prevede, altresì, che la definizione dei processi verbali **può riguardare esclusivamente i periodi di imposta per i quali non siano scaduti i termini per l'accertamento** di cui all'art. 43 D.P.R. 600/73 e art. 57 D.P.R. 633/72 , anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, comma 2 – bis e 2 – ter, del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009.

Una precisazione si aggiunge per quanto concerne i periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015 che sono oggetto dei processi verbali di constatazione definibili. In tali casi, infatti, il comma 9 dell'articolo in commento prevede che i termini per l'accertamento disposti dall'art. 43 sono prorogati di due anni.

A tal proposito, la questione che si è posta è se tale proroga investa solo i processi verbali che saranno oggetto di definizione, oppure tutti i processi verbali potenzialmente definibili.

La conclusione fornita dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019 è che la proroga di due anni per i periodi d'imposta fino al 2015 vale per tutti i processi verbali consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto.

¹ La norma si riferisce agli inviti contenenti maggiori imposte dovute, in quanto tali atti, qualora pervenuti prima del 24 ottobre 2018, sarebbero stati definibili in base alla successiva disposizione di cui all'art. 2 D.L. 119/18.

Sempre in tema di preclusioni, il provvedimento dell'Agenzia dell'Entrate del 23 gennaio 2019, ha ulteriormente chiarito che non sono cause di preclusione della definizione agevolata ex art. 1:

- **l'omessa presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale** (fermo restando che in caso di definizione agevolata, l'originaria dichiarazione è considerata comunque omessa);
- la definizione agevolata è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolati;
- **eventuali attività di controllo notificati dopo il 24 ottobre 2018** di cui si è già detto supra;
- **l'eventuale presentazione di un'istanza del contribuente per l'avvio del provvedimento di accertamento con adesione** aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata;
- **l'eventuale presentazione di memorie difensive** aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata;
- **il ravvedimento parziale perfezionato** di cui all'art. 13, comma 1, lett. B quater, del D.Lgs. 472/1997 (in questi casi il contribuente può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle restanti violazioni).

2.3. Agevolazioni.

Il contribuente che intende accedere a tale definizione è tenuto a pagare solo le imposte contestate nel processo verbale di constatazione, senza le sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.Lgs. 472/1997 e gli interessi applicati.

2.4. Termini e perfezionamento della procedura.

Per poter aderire alla definizione dei processi verbali di constatazione, la norma pone a carico del contribuente l'ottemperanza di alcuni adempimenti necessari per il perfezionamento della procedura. Si tratta, in particolare, dell'obbligo di presentazione della dichiarazione e del relativo versamento delle imposte auto liquidate.

Presentazione della dichiarazione.

Entro il 31/05/2019 deve essere inviata la dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale.

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019 ha chiarito quali sono le modalità di presentazione della suddetta dichiarazione a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato.

- indicare esclusivamente maggiori imponibili, maggiori imposte e gli elementi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale (anche nel caso di omessa dichiarazione);
- nel frontespizio deve essere barrata la casella “*Correttiva nei termini*”;
- è esclusa la possibilità di utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, ulteriori perdite pregresse di cui agli articoli 8 e 84 del decreto D.P.R. 917/86, non utilizzate nella dichiarazione originaria.

Autoliquidazione e versamento.

Entro il suddetto termine di scadenza (31/05/2019), le imposte autoliquidate dal contribuente (o il riversamento del credito indebitamente compensato) nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate all'Erario, in unica soluzione ovvero mediante il pagamento della prima rata, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Per quanto concerne le modalità di versamento si rinvia al paragrafo che segue.

Si precisa che ai fini del versamento, la norma esclude espressamente la possibilità di compensare il debito ex art. 17 D.Lsg. 241/97.

L'adempimento di tali incombenze, perfeziona la definizione *de qua*.

2.5. Modalità di versamento.

Per quanto concerne le modalità di versamento del *quantum* dovuto ai fini della definizione, la norma prevede la possibilità di accedere ad un piano di rateazione in un massimo di 20 rate trimestrali.

Invero, a tal fine la norma richiama i commi 2,3,4, dell'art. 8 D.Lgs. 218/1997, con una precisazione concernente il numero massimo di rate applicabili che sono fissate in venti rate trimestrali invece di sedici rate trimestrali.

Tuttavia, il legislatore non ha specificato se il numero massimo di rate sia applicabile alle sole ipotesi in cui l'importo dovuto superi i cinquanta mila euro.

In un'ottica prudenziale, infatti, sarebbe corretto interpretare la norma alla luce di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. 218/1997, espressamente citato dal legislatore, il quale prevede che: *"Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquanta mila euro"*.

Per cui, stando al tenore letterale della norma, le venti rate trimestrali avrebbero dovuto sostituire, precauzionalmente, le sedici rate trimestrali previste nelle ipotesi di cui all'art. 2 comma 8.

Tale aspetto interpretativo non è di poco conto in quanto l'eventuale incapacità degli importi versati potrebbe incidere sul perfezionamento della stessa definizione agevolata.

Sembra chiaro, però, che l'Agenzia delle Entrate abbia interpretato la disposizione ritenendo di poter applicare un numero massimo di 20 rate trimestrali. Vedasi il punto 4.2. del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019.

Infine, ed è questa l'unica modifica apportata all'articolo in commento dalla L. 136/2018, è previsto che qualora si acceda al pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre e sull'importo di tali rate successive sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata (ossia dal 31 maggio 2019).

In caso di inadempimento dei pagamento rateali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 ter del D.P.R. 602/197.

Tale norma, come noto, reca le disposizioni sugli *“Inadempimento nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate”* prevedendo in primo luogo che è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- insufficiente versamento della rata (per una frazione non superiore al 3 per cento e in ogni caso a diecimila euro;
- tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

Nelle citate ipotesi nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 (30%) commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

2.6. Processo verbale consegnato a soggetti in regime di trasparenza.

Per quanto concerne i soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del D.P.R. 917/1986, il comma 4 dell'art. 1 del decreto in commento, rimasto invariato in sede di conversione, prevede che la dichiarazione prevista ai fini della definizione possa essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali, quindi, si applicano le disposizioni del citato articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi per partecipazione ad essi imputabili.

Il senso della disposizione, quindi, è quello di consentire la definizione ai soci (i quali per trasparenza percepiscono i “redditi di partecipazione”) nel caso di processo verbale di constatazione notificato al soggetto trasparente.

Infatti, nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019, viene specificato che in questi casi la società sono tenute a presentare la propria dichiarazione nonché a fornire tempestivamente ai soci il prospetto di riparto contenente la quota di reddito assegnata nonché gli altri dati da riportare all'interno di vari quadri della relativa dichiarazione.

I soci, sulla base dei dati presenti nel prospetto, possono presentare entro il 31 maggio 2019, la propria dichiarazione per la definizione del maggior reddito imputato per trasparenza.

2.7. Processi verbali aventi ad oggetto violazioni in materia di Iva all'importazione.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 gennaio 2019 ha precisato quali sono le modalità ed i termini per la definizione nel caso di violazioni riferite alle dichiarazioni ed operazioni doganali (Iva all'importazione).

In questi casi la dichiarazione deve essere presentata in carta libera, direttamente o a mezzo PEC, al competente ufficio delle dogane e deve essere effettuato il versamento dell'imposta, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, sempre entro il 31 maggio 2019.

Il versamento deve essere effettuato in Dogana utilizzandole ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento).

L'Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta.

2.8. Effetti della definizione.

La dichiarazione presentata produce gli effetti previsti dalla norma limitatamente alla definizione agevolata delle violazioni constatate nel processo verbale, con il beneficio dell'esclusione delle sanzioni e degli interessi, solo in caso di perfezionamento nei modi e nei termini *supra* detti.

Gli effetti della definizione agevolata perfezionata prevalgono sulle eventuali attività di accertamento svolte successivamente al 24 ottobre 2018, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale, anche in caso di mancata impugnazione e scadenza del relativo termine.

In caso di mancato perfezionamento, la dichiarazione non produce gli effetti della definizione agevolata e l'ufficio procede con l'ordinaria attività di accertamento, tenendo conto ai fini della maggiore imposta dovuta di quanto eventualmente già versato dal contribuente.

In tale ultima ipotesi, sono irrogate le sanzioni e sono calcolati gli interessi sulla base della maggiore imposta riferita a tutte le violazioni constatate nel processo verbale, al lordo degli importi eventualmente versati ai fini della definizione agevolata.

3. LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.

3.1. Atti oggetto di definizione agevolata.

L'articolo 2 del D.L. 119/18 conv. in L. 136/2018, disciplina la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

Ai commi 1-3 sono individuati gli atti definibili, tra cui rientrano, rispettivamente:

- **gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione** nonché **gli atti di recupero** (comma 1);
- **gli inviti al contraddittorio** ex art. 5, comma 1 lett. c) relativi ad imposte sui redditi ed Iva nonché ex art.11, comma 1, lettera b – bis relativi ad imposte indirette (comma 2);
- **gli accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 218/97 (comma 3).

E' doveroso precisare che i termini previsti per poter aderire alla definizione degli inviti al contraddittorio e degli accertamenti con adesione, alla data di redazione del presente approfondimento, risultano già decorsi.

Ciò dicasi anche per gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e liquidazione e gli atti di recupero che sono stati notificati entro la data di entrata in vigore del decreto (24/10/2018) e per cui non è stata presentata istanza di accertamento con adesione.

In ogni caso, per chiarezza argomentativa, si provvederà ad analizzare anche la relativa disciplina.

3.2. Condizioni per l'accesso alla definizione.

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero.

Orbene, per quanto concerne gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero, il comma 1 dell'articolo 2 D.L. 119/18, prevede che ai fini della definizione agevolata è necessario che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- **gli atti devono essere stati notificati entro il 24/10/2018;**
- **gli atti non devono essere stati già impugnati** dal contribuente alla data del 24/10/2018;
- **gli atti devono essere ancora impugnabili** alla data del 24/10/2018. Pertanto, a tale data non devono essere "scaduti" i termini per l'impugnazione.

Nella definizione in oggetto si ritiene possano rientrare anche gli avvisi di accertamento per i quali sia stata presentata, sia prima che dopo il 24/10/18, istanza di accertamento con adesione ex art. 2 D.Lgs. 218/97.

Ciò poiché, il momento decisivo da considerare ai fini dell'esperibilità della definizione agevolata è rappresentato dalla data del 24/10/18.

Tanto si evince dalla lettura del comma 1 dell'articolo in commento, ove è espressamente disposto che sono definibili gli atti *"non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data"*.

Di parere opposto è il provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate prot. 298724/2018 del 09 novembre 2018 ove alla pag. 6 è scritto che *"il contribuente che intende avvalersi di questa forma di definizione non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto legge altre istanze con essa incompatibili, come ad esempio l'istanza di accertamento con adesione oppure di scomputo delle perdite di accertamento"*.

Inviti al contraddittorio.

Per quanto concerne gli inviti al contraddittorio di cui agli artt. 5, comma 1 lett. c) relativi ad imposte sui redditi ed Iva nonché di cui all'art. 11, comma 1, lett. B-bis) D.Lgs. 218/97 relativi ad imposte indirette, l'articolo in commento sancisce una sola condizione ai fini della loro definibilità, ovvero, deve trattarsi di **inviti notificati al contribuente entro** la data di entrata in vigore del decreto, ossia **il 24/10/18**.

Accertamenti con adesione.

Per quanto concerne gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del D.Lgs.218/97, il legislatore prevede che possano essere soggetti a definizione solo se già sottoscritti entro il 24/10/18 ma non ancora perfezionati a tale data.

Si precisa che, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 218/97, l'accertamento con adesione si intende perfezionato se viene versato l'intero importo (ovvero la prima rata prevista nel piano di ammortamento), entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.

3.3. Agevolazioni.

L'agevolazione prevista nei casi in cui il contribuente aderisca alla definizione agevolata è **l'abbattimento di sanzioni, interessi ed eventuali accessori.**

Tanto significa che coloro che si trovano nelle condizioni di aderire alla c.d. pace fiscale possono, più favorevolmente, **pagare le sole imposte previste nell'atto**, sia che si tratti di avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione o atti di recupero, sia che si tratti di inviti al contraddittorio o accertamenti con adesione.

3.4. Termini e perfezionamento della procedura.

Avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, atti di recupero.

Il comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 119/18, convertito in legge 136/2018 stabilisce che, per il perfezionamento della definizione agevolata degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione nonché gli atti di recupero, il contribuente è tenuto a versare le sole imposte previste nell'atto, con le modalità indicate nel paragrafo che segue, entro due termini tra loro alternativi:

•**entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del D.L. 119/2018 ossia entro il 23/11/2018;

•**se più ampio, entro il termine di impugnazione dell'atto.**

Per chiarire, alla data di redazione del presente approfondimento, sarebbero definibili solo gli atti notificati entro il 24/10/2018, per i quali è stata presentata istanza di accertamento con adesione ed i cui termini per l'impugnazione non risultano ancora scaduti.

Ciò è meglio specificato anche nel provvedimento emesso dall'Agenzia delle Entrate *supra* richiamato, ove è scritto che il "*Termine tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione [..]*".

Il mancato perfezionamento della definizione si realizza nei casi in cui, entro i termini previsti, non venga effettuato il pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata prevista nel caso di pagamento rateale.

Nel caso in cui non venga effettuato il versamento previsto per il perfezionamento, l'Ufficio procederà alla normale attività che segue gli atti del procedimento di accertamento e, conseguentemente, si riterranno dovute le somme previste per intero, incluse di sanzioni, interessi ed oneri accessori.

Il contribuente che omette di pagare le rate successive alla prima, sebbene ciò non sia espressamente enunciato dalla norma, decade dalla rateazione.

Si presuppone che, per il recupero delle somme residue, verrà applicato quanto disposto dall'art. 15 ter del D.P.R. 602/1973.

Inviti al contraddittorio.

Il comma 2 dell'art. 2 del decreto stabilisce che, per il perfezionamento della definizione agevolata degli inviti al contraddittorio, il contribuente è tenuto a versare le sole imposte previste nell'atto, con le modalità indicate nel paragrafo che segue, **entro 30 giorni** dall'entrata in vigore del D.L. 119/2018 ossia entro il 23/11/2018.

Accertamenti con adesione.

Per quanto concerne gli accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora perfezionati alla data del 24/10/2018, l'articolo in commento prevede che il perfezionamento della definizione agevolata di tali atti possa essere effettuato con il pagamento, **entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto (ossia entro il 13/11/2018)**, dell'intero importo o della prima rata del piano di ammortamento.

3.5. Modalità di versamento.

Per quanto concerne le modalità di versamento del *quantum* dovuto, vale la medesima disciplina già analizzata per la definizione dei processi verbali di constatazione (vedi paragrafo 2.5.).

Pertanto, il versamento può essere effettuato in unica soluzione ovvero ratealmente, in un massimo di venti rate trimestrali.

Per quanto concerne i termini di scadenza delle rate successive la norma non prevede nulla (nemmeno in sede di conversione). Occorre, tuttavia, fare riferimento al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, già citato *supra*, ove è specificato che *"Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

3.6. Definizione da parte del coobbligato.

Si precisa che, il comma 7 dell'art. 2 D.L. 119/2018 stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli atri.

3.7. Casi di esclusione.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 6 art. 2 D.L. 119/18, gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5 *quater* del D.L. 167/90, ovvero la c.d. "*voluntary disclosure*".

4. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

4.1. Carichi oggetto di definizione agevolata.

Con l'art. 3 del D.L. n. 119/2018, convertito in legge n. 136/2018, è stata riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione *ter*).

Rispetto alle precedenti "Definizioni" introdotte dal D.L. n. 193/2016 ("prima rottamazione") e successivamente dal D.l. n. 148/2017 ("rottamazione *bis*"), la legge in commento ha previsto importanti novità a favore del contribuente.

Ma vediamo ora più nel dettaglio il funzionamento della nuova rottamazione.

Possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, del D.l. n. 119/2018, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Come si può, dunque, da subito notare, la nuova norma ha esteso i benefici della definizione agevolata anche ai debiti esclusi dalla precedente rottamazione (c.d. rottamazione *bis*), in quanto risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione successivamente alla data del 30 settembre 2017.

Sono definibili, altresì:

- i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovra-indebitamento presentata dai debitori (in tal caso, il pagamento del debito definito potrà avvenire con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore);
- i debiti relativi a carichi già oggetto di prima rottamazione o di rottamazione *bis* (con le modalità che si spiegheranno meglio *infra*).

Per quanto concerne, invece, la possibile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali (che nelle precedenti rottamazioni era prevista), l'art. 3 del D.l. n. 119/2018, così come risultante anche a seguito delle varie modifiche/integrazioni, nulla dice.

4.2. Agevolazioni.

Il debitore che presenterà all'agente della riscossione apposita dichiarazione potrà estinguere i debiti definibili senza corrispondere:

- sanzioni;
- interessi di mora;

- sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali.

Restano, pertanto, dovute le somme:

- affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale ed interessi;
- maturate a favore dell'agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

4.3. Modalità di versamento.

Ai fini del perfezionamento della definizione, il debitore è tenuto a versare (mediante domiciliazione sul conto corrente o bollettini precompilati o presso gli sportelli dell'agente della riscossione) quanto previsto:

- integralmente, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- **nel numero massimo di 18 rate consecutive** di cui:
 - la prima e la seconda rata (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019);
 - le restanti somme, tutte di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2020.

In caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo.

4.4. Termini e perfezionamento della definizione.

Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione *ter*, il debitore dovrà presentare all'agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (mod. DA-2018 disponibile presso gli sportelli o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione) indicando:

- il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (in caso di omessa indicazione da parte del debitore del numero di rate, si presume la scelta di 18 rate, salva la facoltà di pagare tutto in un'unica soluzione);
- l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione, assumendosi, altresì, l'impegno a rinunciare agli stessi.

L'articolo 3, comma 14, del D.L. 119/18 prevede che, in conseguenza del mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e, pertanto:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;

- i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero;

- il pagamento non può più essere rateizzato.

La legge di conversione n. 136/2018 ha introdotto all'articolo in commento, il comma 14 *bis* con il quale viene stabilito che, nelle ipotesi di lieve ritardo nel versamento delle rate previste dalla definizione (non superiore a 5 giorni), non si produce l'effetto di inefficacia della definizione e non sono dovuti gli interessi.

Di nuova introduzione è, inoltre, il comma 24 *bis* che, conseguentemente, estende l'applicazione del comma 14 *bis* anche alle ipotesi di lieve ritardo nel versamento delle rate differite ai sensi dei commi 21 (relativo alla rottamazione bis) e 24 (relativo alla prima rottamazione) in scadenza a decorrere dal 31 luglio 2019.

4.5. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili:

- i giudizi pendenti (aventi ad oggetto detti carichi) sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute.

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

- sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata (31 luglio 2019), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

Dette dilazioni sospese, alla data del 31 luglio 2019, verranno poi automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni;

- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

- non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Le stesse poi si estingueranno a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione;

- il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28 *ter* (cioè nell'ambito della procedura di erogazione di un rimborso d'imposta) e 48 *bis* del DPR. n. 602/1973 (ai fini dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni).

- si applica la disposizione di cui all'art. 54 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, ai fini del rilascio del documento della unico di regolarità contributiva (DURC).

4.6. Comunicazione delle somme dovute.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare delle somme dovute ai fini della stessa, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

4.7. Carichi non definibili.

Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell'art. 3, del D.l. n. 119/2018:

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.

4.8. Rapporti con la prima rottamazione.

Possono accedere automaticamente ai benefici previsti dalla rottamazione *ter* anche i contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione (art. 6, del D.l. n. 193/2016, conv. con modificazioni dalla l. n. 225/2016) e che, per qualsiasi motivo, sono decaduti.

Gli stessi, pertanto, entro il 30 giugno 2019, riceveranno apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.

Detto pagamento potrà avvenire:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- in dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019. Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

4.9. Rapporti con la rottamazione *bis*: dal D.l. 119/2018 al Decreto Semplificazioni.

L'art. 3, comma 21, del D.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018, prevede l'ammissione alla rottamazione *ter* anche dei contribuenti che avevano precedentemente aderito alla rottamazione *bis* (art. 1, D.l. n. 148/2017).

L'ammissione è, tuttavia, subordinata all'integrale pagamento, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 della precedente rottamazione.

Per coloro, dunque, che alla data del 7 dicembre 2018, risultano in regola con il pagamento delle predette rate, è previsto il differimento automatico del versamento delle restanti somme che saranno ripartite in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019.

Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.

Entro il 30 giugno 2019, l'agente della riscossione invierà ai debitori interessati apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto.

L'art. 1 *bis*, comma 1, lett. a), del D.L. n. 135/2018 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2019, ha introdotto poi la possibilità di beneficiare della rottamazione *ter* anche per i contribuenti che, dopo aver aderito alla rottamazione *bis*, non hanno versato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018.

Gli stessi, tuttavia, dovranno presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata entro il 30 aprile 2019 e il pagamento del *quantum* definito potrà essere effettuato, così come previsto dall'art. 3, comma 23, del D.l. n. 119/2018:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di 10 rate consecutive di pari importo con scadenza:
 - le prime due, il 31 luglio ed il 30 novembre 2019;
 - le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

E' evidente, dunque, come il legislatore abbia riaperto le porte della rottamazione *ter* a coloro che non hanno saldato, entro il 7 dicembre 2018, le rate previste dalla rottamazione *bis* ma riducendo, per gli stessi, di due anni la dilazione (3 anni anzicchè 5).

**5. STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI
DELLA RISCOSSIONE DAL 2000 AL 2010.**

L'art. 4 del D.L. 119/18 (non modificato dalla legge di conversione n. 136/2018), disciplina lo stralcio dei debiti fino a € 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

In particolare, ai sensi del comma 1, dell'art. 4, del suddetto decreto, sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni), alla data di entrata in vigore del decreto, fino a € 1.000,00, risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (anche riferiti a cartelle per le quali è già stata presentata dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all'art. 3 del medesimo decreto).

L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.

Con riferimento ai debiti oggetto di stralcio, le somme versate prima del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle versate a partire da tale data:

- se vi sono altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, sono imputate alle rate da corrispondersi per gli stessi;
- in mancanza, sono imputate a debiti scaduti o in scadenza;
- in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate ai sensi dell'art. 22, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater del D.lgs. n. 112/1999. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse (e riversate) dal 24 ottobre al 31 dicembre 2018. Nel caso in cui l'ente creditore non dovesse erogare le suddette somme nei 90 gg. successivi alla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Non possono comunque essere oggetto di annullamento automatico ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 119/2018, i debiti relativi a:

- a) carichi recanti:
 - somme dovute a titolo di aiuti di Stato;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
 - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
 - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e ai premi dovuti agli enti previdenziali;
- b) risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014;
- c) imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

6. SALDO E STRALCIO EX ART. 1, COMMI DA 184 A 198 L. 145/2018 (C.D. LEGGE DI BILANCIO 2019).

6.1. Premessa.

La legge di Bilancio 2019 ha introdotto, tra le altre cose, il cd. "Saldo e stralcio" dei carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

6.2. Soggetti beneficiari.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che l'istituto in commento riguarda unicamente i contribuenti persone fisiche che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.

6.3. Oggetto.

Possono essere oggetto di saldo e stralcio, i debiti (diversi da quelli già oggetto di stralcio automatico ex art. 4 del D.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136/2018) derivanti da:

- omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all'art. 36 bis del DPR. n. 600/1973 e all'art. 54 bis del DPR. n. 633/1972;
- omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Sono altresì definibili i debiti relativi a carichi per i quali il contribuente aveva già presentato domanda di adesione alla prima o alla seconda rottamazione la quale, tuttavia, non si è perfezionata con l'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto.

6.4. Requisiti di accesso.

Come già anticipato, possono aderire al "*saldo e stralcio*", i soli contribuenti (persone fisiche) che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica attestata:

- da ISEE non superiore ad € 20.000,00;
- dall'apertura, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, della procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter, della l. n. 3/2012.

6.5. Importi dovuti.

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono estinguere i propri debiti in forma agevolata corrispondendo:

- capitale e interessi, in misura pari:
 - **al 16%** per ISEE non superiore ad € 8.500,00;
 - **al 20%** per ISEE da € 8.500,01 a € 12.500,00;
 - **al 35%** per ISEE da 12.500,01 a € 20.000,00;
 - **al 10%** per i soggetti per cui, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'art. 14 ter, della l. n. 3/2012;
- aggio;
- spese per procedure esecutive;
- spese di notifica della cartella di pagamento.

6.6. Importi non dovuti.

Non sono, di contro, da corrispondere:

- sanzioni;
- interessi di mora;
- sanzioni e somme aggiuntive sui contributi previdenziali.

6.7. Termini e perfezionamento della procedura.

Il contribuente che intende aderire al "Saldo e stralcio", deve presentare, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione o rinvenibile presso qualsiasi sportello dello stesso ente) nella quale lo stesso:

- attesta la presenza dei requisiti richiesti;
- indica i debiti che intende definire;
- indica il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

6.8. Modalità di versamento.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato:

- in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019;
- in 5 rate, così ripartite:
 - il 35% con scadenza il 30 novembre 2019;
 - il 20% con scadenza il 31 marzo 2020;
 - il 15% con scadenza il 31 luglio 2020;
 - il 15% con scadenza il 31 marzo 2021;
 - il 15% con scadenza il 31 luglio 2021.

In caso di pagamento rateale si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo a

decorrenza dal 1° dicembre 2019.

6.9. Comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione.

Entro il 31 ottobre 2019, l'agente della riscossione comunica ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio:

- l'accoglimento della stessa, con l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini dell'estinzione, nonché l'ammontare delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- il mancato accoglimento della stessa, l'automatica inclusione dei debiti per i quali detta domanda è stata presentata, nella rottamazione ter, l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, e le scadenze di ciascuna di esse.

A tal proposito, si pone in evidenza il fatto che la rottamazione ter in tal modo disposta non seguirà le stesse condizioni previste per la stessa rottamazione avviata su richiesta del contribuente in quanto:

- le rate in cui potrà essere ripartito il pagamento sono 17 e non 18;
- la prima rata scade il 30 novembre 2019 (e non il 31 luglio 2019) ed è di ammontare pari al 30% (e non al 10%) delle somme dovute;
- le restanti 16 rate (costituenti il 70 e non l'80% dell'ammontare dovuto) saranno tutte di ammontare pari al 4,375% (e non al 5%) dell'importo residuo e scadranno il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2020 (essendo 2 rate all'anno e non 4 come per la rottamazione ex art. 3, l'ultimo pagamento avverrà nel 2028 e non nel 2024).

6.10. Controllo delle dichiarazioni presentate.

L'Agente delle Riscossione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, procede al controllo sulla veridicità dei dati dichiarati ai fini della certificazione dello stato di grave e comprovata difficoltà economica, nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei medesimi.

A seguito di tale controllo, qualora emergano irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 gg. dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di intempestività della produzione documentale o di irregolarità o omissioni costituenti falsità, l'ente creditore, qualora sia già avvenuto il discarico automatico, procede, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo.

7. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE.

7.1. Controversie oggetto di definizione agevolata.

In linea generale, la procedura prevista e disciplinata dall'articolo 6 D.L. 119/18 prevede che possono essere definite con modalità agevolate, le **controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio** (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio).

Tale disposizione ha trovato attuazione con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 febbraio 2019 che ha approvato la domanda per la definizione agevolata nonché con la Risoluzione del 21 febbraio 2019 con cui sono stati istituiti i codici tributo ai fini del versamento del *quantum* dovuto.

Per quanto concerne, in linea generale, la delimitazione delle liti potenzialmente definibili, si sottolinea che:

- **l'Agenzia delle entrate** deve essere legittimata passiva a stare in giudizio;
- la controversia deve avere ad oggetto **atti impositivi** (la norma non specifica nulla in merito alle tipologie di atti rientranti nella categoria di "*atti impositivi*" ma, facendo un'interpretazione estensiva, si dovrebbero escludere solo gli atti che non riportano un *quantum* preciso da recuperare, quali, a titolo esemplificativo, gli atti di diniego di agevolazioni ecc.).

Essendo definibili soltanto le controversie nelle quali è parte l'Agenzia delle entrate, viene esclusa la definizione delle liti che vedono come parti legittimate passive, in primo grado, altre Amministrazioni pubbliche.

Il comma 16 dell'art. 6, tuttavia, estende agli Enti territoriali la facoltà di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo anche alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente.

Sono, invece, definibili le liti relative ad atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate che vedono come parte in giudizio, assieme quest'ultima, anche l'Agente della riscossione.

7.2. Condizioni per la definizione.

Il legislatore prevede che, per poter accedere alla definizione agevolata, devono sussistere le seguenti condizioni (art. 6, comma 4 D.L. 119/18):

- **al 24/10/18 deve essere stato notificato il ricorso di primo grado alla controparte;**
- **alla data di presentazione della domanda** (ossia entro il 31/05/2019), il processo **non deve essersi concluso con sentenza definitiva.**

Quindi, possono essere definite anche le controversie per cui, al 24/10/2018, sia stata già emessa sentenza, purché i relativi termini di impugnazione, alla stessa data, non siano scaduti.

7.3. Soggetti legittimati e domanda di definizione agevolata.

La definizione può essere richiesta su domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio ovvero da chi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Ai sensi del comma 8 dell'articolo in oggetto, la domanda (ed il relativo versamento) deve essere presentata per ciascuna controversia autonoma, ossia distintamente per ogni controversia relativa a ciascun atto impugnato.

Sulla base di quanto previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/E del 24 ottobre 2011 relativamente al condono delle liti fiscali del 2011, ai fini della definizione in esame devono ritenersi “*liti autonome*” quelle relative agli atti impositivi, vale a dire avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni ed ogni altro atto di imposizione.

Ne discende che, quando con il medesimo atto introduttivo del giudizio siano stati impugnati, ad esempio, più avvisi di accertamento (cd. Ricorso cumulativo), si hanno tante liti autonome quanti sono gli avvisi di accertamento impugnati, con riferimento a ciascuno dei quali deve essere calcolato il valore della lite.

Ne consegue che la non definibilità di una o più liti autonome non esclude la possibilità di riferire la definizione anche alle altre “*liti autonome*” per le quali sussistano i requisiti di cui all'art. 6 D.L. 119/18.

7.4. Agevolazioni.

Per quanto riguarda le agevolazioni previste nelle ipotesi di definizione, il decreto fiscale, nel corso dell'*iter* di conversione in Legge (L. 136/2018), ha subito alcune modifiche *favor* contribuente, di seguito illustrate.

REGOLA GENERALE

La regola generale è sancita dal comma 1 dell'art. 6 D.L. 119/18, il quale non ha subito modifiche in sede di conversione, prevedendo che il contribuente possa definire le liti fiscali pendenti con il pagamento di un importo pari al valore della controversia corrispondente al solo tributo ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

Si ottiene, quindi, il risparmio di una parte delle imposte (pari al 10%) nonché delle sanzioni e degli interessi irrogati con l'atto impugnato.

GIUDIZIO PENDENTE ED ISCRITTO IN PRIMO GRADO.

Per quanto concerne le controversie pendenti in primo grado, il legislatore, in sede di conversione del D.L. 119/18 ha introdotto il comma 1 bis prevedendo che, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definitiva con il pagamento del **90% del valore della controversia**, sempre corrispondente al solo tributo ex art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992.

Si ottiene, quindi, il risparmio di una parte delle imposte (pari al 10%) nonché delle sanzioni e degli interessi irrogati con l'atto impugnato.

CASI DI SOCCOMBENZA TOTALE O PARZIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Sono previste alcune deroghe (anch'esse oggetto di modifiche in sede di conversione per quanto riguarda le aliquote di "sconto" applicabile), qualora l'**Ufficio risulti soccombente nell'ultima pronuncia depositata al 24/10/2018.**

In particolare è previsto che:

- in caso di soccombenza dell'Ufficio **nella pronuncia di primo grado depositata al 24/10/2018 è dovuto il 40%** (invece del 50% originariamente previsto dal decreto) del valore della controversia;
- in caso di soccombenza dell'Ufficio **nella pronuncia di secondo grado depositata al 24/10/2018 è dovuto il 15%** (invece del 20% originariamente previsto dal decreto) del valore della controversia;

E' stato, inoltre, aggiunto il comma *2 bis* che detta ulteriori specificazioni in merito alle ipotesi in cui vi sia **accoglimento parziale del ricorso o comunque soccombenza ripartita** tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate. In quest'ultima ipotesi, infatti, la legge prevede che:

- è dovuto l'intero importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale;
- l'importo ridotto, come *supra* illustrato, per la parte di atto che è annullata.

GIUDIZI PENDENTI IN CASSAZIONE CON SOCCOMBENZA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI DUE GRADI PRECEDENTI.

Inoltre è stato introdotto anche il comma *2 ter* il quale prevede che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (18 dicembre 2018) per i quali **l'Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio**, possono essere definite con **il pagamento di un importo pari al 5 % del valore della controversia.**

CASI DI CONTROVERSIE RELATIVE ESCLUSIVAMENTE A SANZIONI (ART. 6, COMMA 3, D.L. 119/18).

Nei casi in cui le controversie oggetto di definizione siano relative esclusivamente a sanzioni **non** collegate al tributo, il contribuente che intende definire la controversia deve versare, entro i termini:

- il 15% del valore nel caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica sentenza depositata al 24/10/18 e ancora impugnabile, non cautelare, pronunciatasi sul merito o sull'ammissibilità;
- il 40% del valore della controversia, negli altri casi.

In questi casi, quindi, non essendovi tributi ed interessi da pagare, il legislatore ha previsto uno sconto solo sulle sanzioni.

Nei casi di controversie relative esclusivamente a sanzioni collegate al tributo, invece, non è dovuto alcun importo se il rapporto relativo ai tributi da cui scaturiscono è stato oggetto di definizione anche se con modalità differenti da quelle previste nell'articolo in oggetto.

7.5. Termini e perfezionamento della procedura.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 6 ed 8, la definizione delle liti fiscali si perfeziona congiuntamente con:

- la presentazione della domanda entro il **31/05/2019**;
- il pagamento degli importi dovuti o della prima rata nel caso di pagamento rateale, entro il **31/05/2019**.

Si precisa che, il comma 7 dell'art. 2 D.L. 119/2018 stabilisce che la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli atri.

7.6 Modalità di versamento.

Ai fini del perfezionamento della definizione, il contribuente è tenuto a versare quanto previsto entro i termini, in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nel caso di pagamento rateale (ammesso solo nei casi in cui gli importi dovuti superino € 1.000,00).

Per le modalità di rateazione, vale quanto già detto nel paragrafo 2.5. atesso che anche l'art. 6 fa rinvio all'art. 8 D.Lgs. 218/1997, con la precisazione concernente il numero massimo di rate applicabili (20 rate trimestrali).

Ai fini della definizione è esclusa la possibilità di pagamento con compensazione ex art. 17 D.Lsg. 241/97.

Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la presentazione della sola domanda.

Si precisa che la norma stabilisce che dagli importi dovuti per la definizione devono essere scomputate le somme che sono state già versate dal contribuente, **a qualsiasi titolo**, in pendenza di giudizio.

Orbene, il fatto che la norma parli di somme versate "a qualsiasi titolo" lascia intendere che dalla somme dovute potrebbero scomputarsi anche le eventuali somme versate, ad esempio, per il pagamento di sanzioni.

A titolo esemplificativo: poniamo il caso di un contribuente che abbia una lite pendente per la quale abbia versato ex art. 19 del D. Lgs. n. 472/97 parte delle sanzioni e abbia deciso di aderire al condono delle liti pendenti. In tale caso, stando al tenore letterale della norma in commento ("*a qualsiasi titolo*"), tali somme dovrebbero essere scomputate dal versamento

dovuto. Se così non fosse, la norma avrebbe dovuto avere una diversa formulazione. Avrebbe dovuto, infatti, parlare di somme versate a titolo di iscrizione provvisoria ex art. 15 del DPR 602/73 o di somme versate a titolo di tributo in pendenza di giudizio ex art. 68 del D.Lgs. n. 546/92.

Continuando con l'analisi della norma, la stessa prevede che se vi sono stati pagamenti in eccedenza, le somme non possono essere rimborsate.

7.7. Effetti della definizione agevolata sulle sentenze.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono sulle eventuali pronunce non passate in giudicato prima del 24/10/18. Pertanto, se al 24/10/18 è stata emessa una pronuncia sfavorevole al contribuente e la stessa sia stata definita con le modalità descritte nel presente articolo, il dispositivo della sentenza deve ritenersi superato da quanto concluso con la definizione.

7.8. Notifica del diniego.

L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notifica degli atti processuali.

7.9. Impugnazione del diniego.

Il diniego può essere impugnato entro 60 giorni dalla notifica, dinanzi all'organo presso il quale pende la controversia.

Qualora la domanda di definizione sia stata presentata in pendenza del termine per impugnare e, successivamente, intervenga diniego alla definizione, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego, entro 60 giorni dalla notificazione di quest'ultimo.

Procedendo in tale modo, l'impugnazione del diniego di definizione direttamente dinanzi al giudice di secondo grado, farebbe perdere al contribuente un grado di giudizio, ledendolo, indubbiamente, nel suo diritto di difesa.

Un'altra questione interessante posta dal suddetto comma attiene all'impugnazione della pronuncia giurisdizionale, unitamente al diniego della definizione, entro 60 giorni dalla notifica di quest'ultimo se la definizione della controversia è stata avanzata in pendenza del termine per impugnare.

Stando al tenore letterale della norma si avrebbe una rimessione in termini per impugnare una sentenza, divenuta definitiva, nel caso fosse notificato un diniego di condono sulla medesima questione.

Ad esempio:

Sentenza della CTP depositata il 18/10/2018.

Scadenza per impugnare (termini ordinari): 18/04/2019;

Scadenza ex comma 11, art. 6, D.L. 119/18 (con sospensione di 9 mesi): 18/02/2020.

Notifica diniego: 31/07/2020;

Scadenza termine per impugnare diniego e sentenza: 30 ottobre 2020.

Orbene, nel caso analizzato, il contribuente, secondo quanto stabilito dalla norma, potrebbe impugnare la sentenza, i cui termini sono spirati alla data del 18/02/2020, unitamente al diniego notificato il 31/07/2020.

Se così non fosse, il contribuente si troverebbe nella situazione di dover, in maniera cautelativa, impugnare la sentenza in attesa dello spirare del termine ultimo per notificare il diniego da parte dell'Agenzia delle entrate (31/07/2020).

Si noti bene che la rimessione in termini riguarda anche la controparte, quindi l'Agenzia delle Entrate.

7.10 Sospensione in caso di definizione.

SOSPENSIONE DELLE CONTROVERSIE.

Le controversie definibili non sono sospese automaticamente, salvo che il contribuente che intenda definire la lite ne faccia apposita richiesta al giudice. In questi casi, il comma 10 dell'art. 6 in commento prevede che il processo venga sospeso fino al 10/06/2019. Entro la medesima data, il contribuente deve depositare al giudice dinanzi al quale pende la causa, copia della domanda di definizione e versamento degli importi dovuti o della prima rata, effettuati entro i termini. In questo ultimo caso il processo resta sospeso fino al 31/12/2020. Se entro tale data non viene depositata istanza di trattazione dalla parte interessata, il processo viene dichiarato estinto con decreto del Presidente.

SOSPENSIONE DELLE IMPUGNAZIONI.

Per le controversie definibili, il comma 11 dell'art. 6 prevede la **sospensione, per 9 mesi, dei termini di impugnazione** (sia principale che accidentale) delle pronunce giurisdizionali, di riassunzioni, nonché della proposizione del controricorso in Cassazione, con scadenza compresa tra il 24/10/18 ed il 31/07/2019. L'impugnazione della sentenza e del diniego hanno l'efficacia dell'istanza di trattazione di cui sopra, per cui, interrompono la sospensione del procedimento.

7.11. Casi di esclusione.

Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie che riguardano, anche solo in parte:

- le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.
- le controversie le cui somme sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. rottamazione bis), i cui versamenti non risultino in regola al 07 dicembre 2018 (relativamente alle prime tre rate della rottamazione bis).

8. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.

8.1. Ambito soggettivo

L'art.7 del D.L. 119/18 convertito in L. 136/2018 rubricato "*Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti*" è dedicato alla definizione agevolata delle Società e associazioni sportive dilettantistiche.

La novità rilevante, apportata in sede di conversione, riguarda la delimitazione dell'ambito soggettivo di applicazione del predetto articolo alle sole **Associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni al 31 dicembre 2017** (tale termine non era specificato *ab origine* nel decreto legge).

Si tratta di una disciplina speciale, riservata alle ASD, le cui regole devono essere lette in combinato disposto con quanto previsto dal medesimo decreto in merito alla:

- definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2 D.L. 119/18;
- definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 D.L. 119/18.

8.2. Agevolazioni.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

E' previsto che le ASD possano avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 2 D.L. 119/18 versando un importo pari al:

- 50 % per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'IVA, dovuta per intero;
- 5 % per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI.

E' previsto che le ASD possano avvalersi della definizione agevolata di cui all'art. 6 D.L. 119/18 versando un importo differenziato dallo stato e del grado del procedimento. In particolare:

- **del 40% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni e degli interessi** accertati nel caso di pendenza della controversia dinanzi al giudice di primo grado;
- **del 10% del valore della controversia e del 5% delle sanzioni e interessi** accertati in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale, già pronunciata ma non ancora definitiva al 24/10/18;
- **del 50% del valore della controversia e del 10% delle sanzioni e interessi** accertati in caso di soccombenza della società o dell'associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisprudenziale, già pronunciata ma non ancora definitiva al 24/10/18;

8.3. Casi di esclusione.

Tale disciplina speciale è preclusa qualora l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad eur 30 mila per ciascuna imposta, IRES o RIASP, accertata o contestata.

In questa ipotesi, le ASD potranno esclusivamente aderire alla definizione secondo quanto previsto dalla disciplina generale dettata dai rispettivi artt. 2 e 6 del D.L. 119/18.

9. IRREGOLARITA' FORMALI

9.1. La "Regolarizzazione" delle irregolarità formali. Ambito oggettivo.

La Legge di conversione ha totalmente soppresso l'originario articolo 9 di cui al D.L. 119/18 relativo alle dichiarazioni integrative speciali, sostituendolo con l'attuale articolo rubricato "*Irregolarità formali*".

Tale articolo prevede la possibilità di regolarizzare eventuali **irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale**, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento dei tributi **commesse fino al 24 ottobre 2018**.

9.2. Termini, modalità e perfezionamento della regolarizzazione.

Ai fini della suddetta regolarizzazione, il contribuente è tenuto al versamento di una **somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**, da effettuarsi in due rate di pari importo, rispettivamente scadenti il 31 maggio 2019 ed il 2 marzo 2020.

La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni che si intendono regolarizzare.

9.3. Casi di esclusione.

Sono esclusi dalla possibilità di regolarizzazione:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 5 *quater* del decreto – legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;
- le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Inoltre, è espressamente esclusa la possibilità di aderire a tale "regolarizzazione" al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Lecce, 08/03/2019

Studio legale tributario Leo

10. TABELLE SINOTTICHE

Tabella riepilogativa dell'art. 1 D.L. 119/2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTAZIONE

	PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE
OGGETTO	Imposte sui redditi, ritenute, contributi INPS, Imposta sostitutiva, IRAP, IVA, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle Attività Finanziarie all'Estero.
CONDIZIONI	Processi verbali di constatazioni consegnati al 24/10/2018 NO avviso di accertamento o invito al contraddittorio al 24/10/2018 Periodo d'imposta ancora accertabile alla presentazione della dichiarazione
TERMINI	Presentazione dichiarazione il 31/05/19 Versamento unica soluzione o prima rata entro il 31/05/19
SOMME DOVUTE	Imposte
BENEFICIO	Sanzioni, interessi, aliquota ridotta
PERFEZIONAMENTO	Versamento in unica soluzione o prima rata
MODALITA' DI PAGAMENTO	Unica soluzione <i>ovvero</i> pagamento in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori a 50 mila euro

Tabella riepilogativa dell'art. 2 D.L. 119/2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO

ATTI CONDONABILI	AVVISI DI ACCERTAMENTO, RETTIFICA ELIQUIDAZIONE, ATTI DI RECUPERO (comma 1)	INVITI AL CONTRADDITTORIO (comma 2)	ACCERTAMENTI CON ADESIONE (comma 3)
CONDIZIONI PER IL CONDONO	- Atti notificati entro il 24/10/18, -NON impugnati e ancora impugnabili (ovvero non scaduti).	Inviti al contraddittorio notificati entro il 24/10/18	Accertamenti con adesione sottoscritti ma non ancora "perfezionati" al 24/10/18
SCADENZA DEL CONDONO E TERMINI PER IL PAGAMENTO	- Entro 30 giorni dal 24/10/18 (ossia entro il 23/11/2018); - entro il termine di scadenza dell'atto se successivo al 23/11/2018.	Entro 30 giorni dal 24/10/18 (ossia entro il 23/11/2018)	Entro 20 giorni dal 24/10/18 (ossia entro il 13/11/2018).
PERFEZIONAMENTO DEL CONDONO	Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro i termini	Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro i termini	Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro i termini
SOMME DOVUTE A SEGUITO DI CONDONO	Imposte	Imposte	Imposte
ABBATTIMENTO	Sanzioni, interessi ed eventuali accessori	Sanzioni, interessi ed eventuali accessori	Sanzioni, interessi ed eventuali accessori
MODALITA' DI PAGAMENTO	Unica soluzione <i>ovvero</i> pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori a 50 mila euro	Unica soluzione <i>ovvero</i> pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori a 50 mila euro	Unica soluzione <i>ovvero</i> pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali per importi superiori a 50 mila euro

Tabella riepilogativa dell'art. 3 D.L. 119/2018.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA
RISCOSSIONE

CARICHI DEFINIBILI	Carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017
SOMME NON DOVUTE	<ul style="list-style-type: none"> - sanzioni - interessi di mora - sanzioni e somme aggiuntive sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali
SOMME DOVUTE	<ul style="list-style-type: none"> - capitale - interessi - aggio - spese per le procedure esecutive - spese di notifica
MODALITA' DI VERSAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> - integralmente, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019; - nel numero massimo di 18 rate consecutive di cui: <ul style="list-style-type: none"> - la prima e la seconda rata (ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenze 31 luglio e 30 novembre 2019); - le restanti somme, tutte di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2020.
INTERESSI DOVUTI NEL CASO DI PAGAMENTO RATEALE	Al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° agosto 2019
MODALITA' DI ADESIONE	Presentazione di apposita dichiarazione (mod. DA – 2018) entro il 30 aprile 2019
CONTENUTO DICHIARAZIONE DI ADESIONE	<ul style="list-style-type: none"> - scelta del numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento - impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali si chiede la definizione agevolata
CONSEGUENZE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ADESIONE (sui soli carichi definibili)	<ul style="list-style-type: none"> - i giudizi pendenti sono sospesi dal giudice dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute; - sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; - sono sospesi, fino alla scadenza della prima o dell'unica rata, gli obblighi derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; - non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

	<ul style="list-style-type: none"> - non possono essere avviate nuove procedure esecutive; - non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; - il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli artt. 28 ter e 48 <i>bis</i> del DPR. n. 602/1973; - si applica la disposizione di cui all'art. 54 del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, ai fini del rilascio del documento della unico di regolarità contributiva (DURC).
COMUNICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE	Entro il 30 giugno 2019
CONSEGUENZE DEL MANCATO PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione; - i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero; - il pagamento non può più essere rateizzato
DEBITI NON DEFINIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; - multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e di sentenze penali di condanna; - sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali
DEFINIZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA	Si definiscono i soli interessi
ULTERIORI DEBITI DEFINIBILI	<ul style="list-style-type: none"> - debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dai debitori; - i debiti relativi a carichi già oggetto di prima rottamazione o di rottamazione <i>bis</i>
RAPPORTI CON LA PRIMA	<ul style="list-style-type: none"> - Accesso automatico dei contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione e che, per qualsiasi motivo, sono decaduti. - entro il 30 giugno 2019, riceveranno apposita

<p align="center">ROTTAMAZIONE (art. 6, del D.l. n. 193/2016, conv. con modif. dalla l. n. 225/2016)</p>	<p>comunicazione delle somme dovute; - Modalità di pagamento: in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019; in dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019. Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.</p>
<p align="center">RAPPORTI CON LA ROTTAMAZIONE BIS (art. 1, D.l. n. 148/2017, conv. con modif. dalla l. n. 172/2017)</p>	<p>1. Se il contribuente, al 7 dicembre 2018, è in regola con il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 previste dalla rottamazione bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accesso automatico; • Modalità di pagamento: <ul style="list-style-type: none"> - in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2019 - in 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019. <p>Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.</p> <p>2. Se il contribuente, al 7 dicembre 2018, <u>NON</u> è in regola con il pagamento delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018 previste dalla rottamazione bis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve prestare la domanda di definizione entro il 30 aprile 2019; • Modalità di pagamento: 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza: <ul style="list-style-type: none"> - le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2019; - le restanti 8, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio ed il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (totale 3 anni)

Tabella riepilogativa dell'art. 6 e 7 D.L. 119/2018.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI FISCALI PENDENTI

LITI FISCALI CONDONABILI	CONTROVERSIE PENDENTI TRIBUTARIE (Art. 6 D.L. 119/28)	CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI IN CUI E' PARTE UNA SOCIETA' O ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (art. 7 D.L. 119/18)
CONDIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Parte in causa Agenzia delle Entrate - Oggetto Atti impositivi - Pendenti in ogni stato e grado del giudizio - Ricorso notificato alla controparte entro il 24/10/2018; - NO sentenza definitiva alla data di presentazione della domanda 	<ul style="list-style-type: none"> - Parte in causa Agenzia delle Entrate - Oggetto Atti impositivi - Pendenti in ogni stato e grado del giudizio - Ricorso notificato alla controparte entro il 24/10/2018; - NO sentenza definitiva alla data di presentazione della domanda
SOGGETTI RICHIEDENTI	Ricorrente	Ricorrente
TERMINE	31/05/2019	31/05/2019
PERFEZIONAM ENTO	Presentazione della domanda e Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro il 31/05/2019	Presentazione della domanda e Versamento delle somme in unica soluzione o pagamento della prima rata entro il 31/05/2019
SOMME DOVUTE	<p align="center"><u>Primo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: 90% tributo; - Sentenza sfavorevole al contribuente: solo tributo; - Sentenza favorevole al contribuente: 40% del solo tributo; <p align="center"><u>Secondo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di primo grado depositata al 24/10/2018; - Sentenza sfavorevole al contribuente: solo tributo; - Sentenza favorevole al contribuente: 15% del solo tributo. <p align="center"><u>Cassazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di secondo grado depositata al 24/10/2018. - nel caso di due giudizi precedenti favorevoli: 5% del solo tributo (solo se pendente al 19/12/2018) <p align="center"><u>Controversie relative solo a sanzioni</u></p>	<p align="center"><u>Primo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: 40% del tributo e 5 % sanzioni ed interessi; - Sentenza sfavorevole al contribuente: 50% del tributo e 10% sanzioni ed interessi; - Sentenza favorevole al contribuente: 10% del tributo e 5% sanzioni ed interessi. <p align="center"><u>Secondo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di primo grado depositata al 24/10/2018; - Sentenza sfavorevole al contribuente: 50% del tributo e 10% sanzioni ed interessi; - Sentenza favorevole al contribuente: 10% del tributo e 5% sanzioni ed interessi. <p align="center"><u>Cassazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di secondo grado depositata al 24/10/2018.

	<ul style="list-style-type: none"> - Sentenza di primo/secondo grado favorevole al contribuente: 15% delle sanzioni; - Altri casi: 40 % delle sanzioni 	
BENEFIFICIO	<p style="text-align: center;"><u>Primo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: sanzioni e interessi; - Sentenza sfavorevole al contribuente: sanzioni e interessi; - Sentenza favorevole al contribuente: 60% del tributo, sanzioni e interessi. <p style="text-align: center;"><u>Secondo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di primo grado depositata al 24/10/2018; - Sentenza sfavorevole al contribuente: sanzioni e interessi; - Sentenza favorevole al contribuente: 85% del tributo, sanzioni e interessi. <p style="text-align: center;"><u>Cassazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di secondo grado depositata al 24/10/2018. - nel caso di due giudizi precedenti favorevoli: 95% del tributo, sanzioni e interessi. <p style="text-align: center;"><u>Controversie relative solo a sanzioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sentenza di primo/secondo grado favorevole al contribuente: 85 % delle sanzioni; - Altri casi: 60 % delle sanzioni 	<p style="text-align: center;"><u>Primo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: 60% del tributo e 95 % sanzioni ed interessi; - Sentenza sfavorevole al contribuente: 50% del tributo e 90% sanzioni ed interessi; - Sentenza favorevole al contribuente: 90% del tributo e 95% sanzioni ed interessi. <p style="text-align: center;"><u>Secondo grado</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di primo grado depositata al 24/10/2018; - Sentenza sfavorevole al contribuente: 50% del tributo e 90% sanzioni ed interessi; - Sentenza favorevole al contribuente: 90% del tributo e 95% sanzioni ed interessi. <p style="text-align: center;"><u>Cassazione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Giudizio pendente: varia in base alla sentenza di secondo grado depositata al 24/10/2018.
MODALITA' DI PAGAMENTO	<p style="text-align: center;">Unica soluzione ovvero (per importi superiori a mille euro) pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali (per importi superiori a 50 mila euro)</p>	<p style="text-align: center;">Unica soluzione ovvero (per importi superiori a mille euro) pagamento rateale in 8 rate trimestrali o max 20 rate trimestrali (per importi superiori a 50 mila euro)</p>